

DALLO STUDIO ALL'ESPERIENZA
DEL DIRITTO: GLI STUDENTI
DAVANTI ALLA GIUSTIZIA A BOLOGNA
(FINE XIII - INIZIO XIV SEC.)

CÉCILE FABRIS *

Lo Studio medievale di Bologna è stato oggetto di numerosissimi studi ed è difficile che un aspetto del suo funzionamento o della vita degli studenti non sia stato affrontato in un modo o nell'altro¹. Non fanno eccezione i legami tra Studio e diritto, poiché il diritto costituisce il cuore e la principale ragione di successo dello Studio: lavori di rilievo sono stati prodotti riguardo ai rapporti tra scienza e pratica del diritto, e all'influenza sulla prassi della dottrina giuridica sviluppata nello Studio bolognese². Altri studiosi si sono in-

* *Relazione presentata in occasione degli Incontri di Studio del 27.3.2004.*

¹ La bibliografia di Gabriele Zanella dà una buona idea del numero e della varietà di questi studi: G. ZANELLA, *Bibliografia per la storia dell'Università di Bologna dalle origini al 1945, aggiornata al 1983*, Bologna 1985.

² Su quest'argomento si veda R. FERRARA, *La scuola per la città: ideologie, modelli e prassi tra governo consolare e regime podestarile (Bologna, secc. XII-XIII)*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*. Atti del II convegno (Bologna, 20-21 maggio 1988), a

teressati ai giuristi formati nello Studio e al loro ruolo nello sviluppo della giurisdizione e dell'amministrazione bolognese³. Sono già state scritte varie opere pure sulla questione che qui ci si propone di affrontare, il rapporto degli studenti con il diritto applicato nel foro, in altre parole i problemi degli studenti con la giustizia, sia come accusatori che come accusati; ma questo non deve impedire di riprendere la problematica da un nuovo punto di vista, cosa tanto più necessaria dato che, tranne nelle pagine dedicate da Antonio Ivan Pini a quest'aspetto della vita studentesca⁴, l'argomento è stato presentato in genere in un modo 'pittresco', con una narrazione degli episodi più caratteristici o divertenti della vita di studenti definiti come particolarmente agitati⁵.

Una nuova analisi è quindi necessaria, pure basandola su documenti già più volte visti, analizzati e qualche volta

cura di O. Capitani, Bologna 1990, pp. 73-124 e la bibliografia alla nota 1.

³ Ad esempio A. I. PINI: *I maestri dello Studio nell'attività amministrativa e politica del Comune bolognese*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri*, cit., pp. 151-178.

⁴ A. I. PINI, *'Discedere turba volens': studenti e vita studentesca a Bologna dalle origini alla metà del Trecento*, in *Studenti e università degli studenti dal XII al XIX secolo*, a cura di G. P. Brizzi e A. I. Pini, Bologna 1988, pp. 45-136; i problemi giuridici vengono affrontati alle pp. 116-132.

⁵ A questa tendenza può essere legato il lavoro di G. ZACCAGNINI, *La vita dei maestri e degli scolari nello Studio di Bologna nei secoli XIII e XIV*, Genève 1926, in part. pp. 65-69.

pubblicati, quelli contenuti nelle due prime buste consacrate ai maestri e studenti nella serie delle Carte di Corredo della curia del podestà (1281-1317) e l'insieme dei documenti dei giudici *ad maleficia* conservati per l'anno 1298⁶. La visione del rapporto degli studenti con la giustizia che se ne può ricavare è purtroppo parziale per forza poiché i giudici *ad maleficia* non sono gli unici ufficiali incaricati di pronunciare sentenze in cause riguardanti scolari. È appunto necessario innanzitutto definire il contesto istituzionale e normativo in cui gli studenti vengono presentati davanti ai fori giudiziari, e per questo ricordare l'evoluzione, iniziata anche prima della nascita dell'Università, che ha portato alla situazione della fine del Duecento.

1. Il contesto istituzionale e normativo.

Dopo tutti i dibattiti e tutto quello che è stato scritto sull'argomento⁷, basta qui rammentare che gli inizi dello Studio, senza che una data precisa possa essere assegnata loro (aldilà di quella convenzionale del 1088), sono da collocare tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, con la riscoperta del diritto romano e i primi insegnamenti di Pepone e Irnerio. Gli studenti sono attratti a Bologna, unico posto in cui questo insegnamento viene allora effettuato, proprio dalla possibilità di acquistare la cultura del diritto e gli

⁶ Cfr. sotto le ragioni della scelta di questi limiti cronologici.

strumenti giuridici necessari per esercitare poi ruoli amministrativi e non solo nella nuova realtà sociale degli inizi del XII secolo⁸.

La presenza stessa di numerosi studenti stranieri costituisce fin dall'inizio un problema, in quanto la condizione giuridica di chi vive fuori del proprio territorio d'origine non può che porre problemi. Per gestire la loro presenza e le cause in cui possono venire implicati, le regole dei loro rapporti con le istituzioni giudiziarie devono necessariamente essere definite, e l'importanza della presenza degli studenti per la città in termini economici⁹ spiega chiaramente che non si può trattare che di privilegi, nel senso medievale di 'legge specifica per un gruppo particolare', ma anche nel senso contemporaneo di 'regola che dà un vantaggio a chi ne gode'. Gli origini e gli sviluppi successivi di

⁷ Tra altri titoli, si possono citare A. GAUDENZI, *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*, «Annuario della R. Università di Bologna», 1901, pp. 29-188; *Le origini dell'Università*, a cura di G. Arnaldi, Bologna 1974; G. ARNALDI, *Alle origini dello Studio di Bologna*, in *Le sedi della cultura in Emilia-Romagna, 2: L'età comunale*, Milano 1984, pp. 99-115.

⁸ Cfr. PINI, *'Discedere turba volens'*; cit., pp. 54-62: "Le origini di un successo e i motivi di richiamo".

⁹ Cfr. L. DAL PANE, *Lo Studio e l'economia della città*, in *Atti del convegno internazionale di studi accursiani* (Bologna, 21-26 ottobre 1963), a cura di G. Rossi, Milano 1968, I, pp. 41-53; A. I. PINI, *La presenza dello Studio nell'economia di Bologna medievale*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. Capitani, Milano 1987, pp. 85-111.

queste leggi particolari ci interessano particolarmente per capire il funzionamento della giustizia nei confronti degli studenti, ma costituiscono anche una chiave per capire gli esordi e sviluppi della struttura universitaria stessa, in quanto la conquista e poi la difesa di questi privilegi sono una delle ragioni principali – se non la principale – del costituirsi degli scolari in un'associazione corporativa in cui vengono federati i gruppi che si erano formati sulla base dell'origine geografica, le 'nazioni'¹⁰.

La prima misura giuridica documentata riguardante gli studenti è infatti l'*Authentica Habita*, concessa loro nel 1155 o 1158 dall'imperatore Federico I, sulla richiesta d'una delegazione di maestri di Bologna¹¹. Il testo, inserito poi nel *Corpus Iuris Civilis*, conferisce agli studenti l'esenzione dalla giustizia ordinaria, sottoponendoli alla giurisdizione del proprio maestro o a quella del vescovo, se ecclesiastici. Per questi ultimi, tra l'altro, non si tratta d'una novità poiché il loro *privilegium fori*, secondo il quale la giustizia secolare non ha nessuna autorità sui chierici, risale al tempo di Co-

¹⁰ Per tutto lo sviluppo seguente, cfr. PINI, *'Discedere turba volens'*, cit., pp. 116-119.

¹¹ Edizione di W. STELZER, *Zum Scholaren-privileg Friedrich Barbarossa (Authentica Habita)*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», XXXIV (1978), pp. 123-165. Tra le analisi del testo si può citare quella di P. KIBRE, *Scholarly Privileges in the Middle Ages: the rights, privileges, and immunities of scholars and universities at Bologna, Padua, Paris and Oxford*, London 1961.

stantino ed è integrato nel *corpus* del diritto canonico¹².

La situazione giuridica così creata non può che dispiacere al Comune che si sta affermando proprio nello stesso periodo e non intende accettare limiti alla propria giustizia, tanto più che i maestri possono essere sospetti di parzialità nei confronti degli studenti che li pagano, e che le regole che applicherebbero possono entrare in contrasto con quelle locali, tutte e due peculiarità che possono danneggiare gli abitanti che il Comune intende tutelare.

Da questo conflitto di interessi nascono scontri tra gli studenti e il Comune, per affrontare i quali si costituisce la corporazione studentesca, composta dall'università degli ultramontani e da quella dei citramontani, con l'esclusione degli studenti locali, i cui rapporti giuridici col Comune sono sottoposti alla regola generale.

Proprio con la nascita ed il riconoscimento dello Studio si sviluppa una nuova giurisdizione accanto a quella dei maestri, una forma di giurisdizione speciale sulla corporazione, riconosciuta dai membri ai capi scelti tra di loro, i rettori¹³. La debolezza crescente dei maestri in questa fase della storia universitaria bolognese fa sì che durante il Duecento la giu-

¹² *Corpus juris canonici, Decretum Gratiani*, seconda pars, causa XI, quaestio I.

¹³ Su questa giurisdizione, cfr. G. CENCETTI, *Il foro degli scolari negli studi Medievali Italiani*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», s. V, V (1939-1940), pp. 163-188; nuova ed. in *Lo Studio di Bologna. Aspetti, momenti e problemi (1935-1970)*, a cura di R. Ferrara - G. Orlandelli - A. Vasina, Bologna 1989, pp. 95-112.

risprudenza privilegiata, così come quella speciale, finisce col venire esercitata dai rettori. Ha tuttavia dei limiti: il primo sta nell'esclusione dei maestri e degli studenti bolognesi, come dalle università stesse; il secondo s'impone nel 1215-1216 con la restrizione alle cause civili. La giustizia criminale invece è avocata dal solo Comune, padrone dei mezzi necessari a costringere all'applicazione delle sentenze e fortemente interessato al mantenimento dell'ordine pubblico¹⁴. Così alla fine del Duecento rimangono come interlocutori giudiziari per gli studenti laici non bolognesi i rettori per le cause civili e il podestà (o piuttosto gli ufficiali da lui delegati, i giudici *ad maleficia*) per quelle criminali.

Un caso particolare presentano gli studenti chierici, che, sempre godendo d'un *privilegium fori* più esteso di quello specifico agli studenti, non possono essere costretti a rispondere delle loro azioni che davanti alla giustizia vescovile, e gli studenti *cives* che proprio all'opposto rimangono sottoposti alla giurisdizione comunale ordinaria.

Le regole normative che presidono all'esercizio del potere giudiziario dei rettori sono precisate nella rubrica 10 del primo libro degli statuti universitari del 1317-1347, probabile

¹⁴ Questa restrizione è in realtà una conseguenza dell'impotenza dei maestri a placare gravi scontri all'interno dell'Università dei Citramontani, per risolvere i quali interviene il Comune. Cfr. G. Rossi, *Universitas scholarium e comune: secc. 12.-14.*, «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n. s., I (1955), pp. 173-266, p. 199.

redazione di prassi anteriori¹⁵. Dopo la definizione della giurisdizione sugli studenti, colla sua limitazione alle cause civili, viene affermata l'indeclinabilità del foro rettorale, anche per gli ecclesiastici. I mezzi del rettore come giudice sono limitati – ha a sua disposizione una unica pena, la privazione del *commodum universitatis* – però non è possibile contestare le sue sentenze in appello.

Nel loro rapporto col Comune, gli studenti ottengono anche poco a poco dei privilegi dopo conflitti forti, come quelli del 1255 in seguito alla decapitazione di Rimondino da Genova, colpevole d'aver ferito il confaloniere del popolo, o per rispondere alla situazione di violenza ed instabilità dovuta allo scontro tra Lambertazzi e Geremei nella seconda parte del Duecento.

Nel 1224 tutti gli studenti sono riconosciuti come *cives* "per loro utilitatem"; nel 1244 sono emanate misure particolarmente dure contro chi uccide o ferisce uno studente; nel 1257 diviene impossibile condannare a morte uno studente senza che sia stato difeso dal suo maestro. Importantissima per l'evoluzione dei rapporti degli studenti con la giustizia comunale è una misura del 1274, integrata poi agli statuti comunali del 1288, chiamata il "*privilegium scholarium*": uno studente non è più costretto a dare prove per presentare un'accusa; basta il suo giuramento di non calunniare la parte avversa, accompagnato dal giuramento del

¹⁵ C. MALAGOLA, *Statuti delle università e dei collegi dello studio bolognese*, Bologna 1888, pp. 56-59.

rettore e del consigliere della sua nazione che dicono di dare fiducia a quello che afferma e che si tratta di uno studente di "buona fama", nozione di particolare rilievo. Infatti il privilegio di "buona fama" di cui godono i *cives* ufficialmente riconosciuti tali, cioè dopo il 1224 tutti gli studenti, impone un limite ai mezzi che il giudice può usare per raggiungere la prova. D'altra parte la "buona fama", composta come minimo per il cittadino dall'inserzione nella società, dall'esercizio d'un lavoro e dall'appartenenza ad una famiglia, costituisce in genere il primo elemento della difesa¹⁶.

La questione dello stato giuridico degli studenti è sviluppata ancora più a lungo negli statuti comunali del 1288, soprattutto nel libro 8. Tra i privilegi concessi loro si trova una forte protezione contro le conseguenze materiali della lotta tra le fazioni per ciò che riguarda l'alloggio, il cambio ed il commercio. Vengono anche chiarite le misure di protezione della persona degli studenti del 1244: in caso di omicidio o anche di ferita contro uno studente, la condanna è il bando perpetuo, da cui non si può uscire che per mezzo d'un accordo col Comune, che deve però essere accompagnato da un accordo con la vittima o i suoi eredi, e d'una lettera delle autorità civile ed ecclesiastica del luogo d'origine della vittima.

Questo il quadro d'applicazione della giurisdizione del rettore e di quella del Comune alla fine del Duecento. Ma

¹⁶ Cfr. M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, «Società e storia», LXXVIII (1997), pp. 741-788, p. 747.

tra queste due non si fermano le contestazioni e le rivendicazioni degli studenti. Così nel 1293 si produce una piccola sommossa: studenti in piazza minacciano il podestà, affinché uno studente accusato di furto sia giudicato dal rettore e non dalla curia del podestà; rivendicazione però che rimane di nessun effetto. Forse gli interventi del podestà, probabilmente più numerosi dalla fine degli anni 1280, danno anche più occasione di rivendicare: alcune misure, poi integrate negli statuti del 1288, prevedono infatti che il podestà potrà intervenire su richiesta dei rettori per mettere in applicazione le loro sentenze o per placare litigi e risse tra studenti.

Nel 1301-1302 è il rettore dei citramontani stesso ad essere autore di violenze contro scolari, causa che viene giudicata da un tribunale speciale composto dal podestà, dal capitano del popolo, dagli anziani e consoli, dall'arcidiacono, dai rettori e da diciotto dottori. Questo esempio d'incrocio tra giustizia ordinaria e giustizia privilegiata rimane però unico, e quest'ultima vede, al contrario, una riforma del consiglio del popolo del 1310 stabilirle chiari limiti: non si possono utilizzare i privilegi per difendersi nelle cause criminali, ciò significa che la giurisdizione del podestà in queste cause è veramente la sola riconosciuta.

Gli studenti proseguono tuttavia a rimetterla in discussione nel 1316 e nel 1321. Si tratta di due situazioni particolari, in cui gli studenti hanno lasciato Bologna per protesta contro il mancato rispetto dei loro privilegi. L'episodio del 1321 in particolare è famoso: il colpevole del ratto della nipote del dottor Giovanni d'Andrea è condannato a morte, sanzione che gli studenti ritengono eccessiva. In entrambe le occasioni il Comune è pronto a promettere quasi qualsiasi

cosa pur di ottenere il rientro nella città dello Studio e della potenza economica che rappresenta¹⁷. Gli studenti sembrano conseguire una grande vittoria, ottenendo che la giurisdizione criminale su di loro sia affidata al capitano del popolo e non al podestà. Ma si tratta d'una vittoria del tutto relativa, poiché non si tratta d'indipendenza o d'un privilegio di foro, rimanendo comunque la giurisdizione criminale nelle mani del Comune. Bisognerebbe anche dire, ma questo porta un po' aldilà del periodo considerato, che queste nuove misure in realtà non sono mai state veramente applicate.

2. Le cause.

Fonti

La conoscenza che si può ricavare delle cause giudiziarie in cui vengono implicati studenti dipende dagli archivi, vale a dire dalla natura dei documenti prodotti in relazione con queste cause e dalla loro conservazione. Ciò è vero di ogni argomento storico, forse ancora di più in questo caso poiché si tratta di litigi, in cui ogni parte ha la sua versione degli avvenimenti, nonché di procedure, in cui gli scritti stessi hanno un ruolo da giocare. Rimettendo così l'argomento nella sua giusta prospettiva, i limiti dello studio si delineano subito. Gli archivi giudiziari vescovili, che consentirebbero

¹⁷ Cfr. DAL PANE, *Lo Studio e l'economia della città*, cit.

di conoscere le cause implicantanti studenti chierici, che sfuggono alla giustizia del podestà, sono conservati in serie continue solo dal XIV secolo¹⁸. Non è conosciuta meglio l'attuazione della giurisdizione del rettore tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento: gli atti infatti non si sono conservati, tranne alcune sentenze, delle quali una del 1298 sarebbe la più vecchia¹⁹.

La serie delle Carte di Corredo della curia del podestà è costituita dei "documenti prodotti dalle parti per l'istruzione e lo svolgimento del processo penale [...] denunce, costituzioni di procuratori, referti medici, composizioni giudiziali ed extragiudiziali e così via"²⁰. Alla fine dell'Ottocento i documenti riguardanti i maestri e gli studenti sono stati tolti da ognuna delle 367 buste cronologiche e sono state costituite tre nuove buste tematiche, che si possono usare per giungere più facilmente e velocemente alla conoscenza delle cause implicantanti membri dello Studio²¹. Ma queste carte non sono

¹⁸ Cfr. *Archivio diocesano di Bologna*, in *Guida degli archivi diocesani d'Italia*, a cura di V. Monachino - E. Boaga - L. Osbat - S. Palese, Roma 1990, pp. 81-87.

¹⁹ G. CENCETTI, *Il foro degli scolari negli studi Medievali Italiani*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», s. V, V (1939-1940), pp. 163-188: 174, n. 25.

²⁰ Cfr. *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, a cura di P. D'Angiolini e C. Pavone, Roma 1981, I, p. 572.

²¹ Per un'analisi della costituzione e composizione di queste buste, cfr. G. ORLANDELLI, *Maestri e scolari nelle 'Carte di corredo' del podestà di Bologna*, «Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna,

che una parte della documentazione prodotta nel corso delle procedure sviluppate nel foro del podestà, e anche una parte soltanto degli archivi dei giudici *ad maleficia*, incaricati dal podestà di giudicare le cause penali. Per averne una visione più completa è stato spogliato l'insieme dei documenti di questi ufficiali conservati per l'anno 1298²², comprendendo le *Accusationes* e i *Libri inquisitionum et testium*²³.

classe di scienze morali. Rendiconti», LXXIV (1985-1986), pp. 19-33. La terza busta, concernente il periodo 1318-1348, è stata esclusa perché appartenente in maggioranza a un periodo in cui il sistema giudiziario è notevolmente cambiato rispetto a quello che è dall'apice del governo popolare alla sottomissione al legato pontificale, cioè dal 1280 al 1330 circa; cfr. questa periodizzazione e la sua spiegazione in VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 741 e 787-788.

²² L'anno 1298 è stato scelto come campione dei registri perché è l'anno in cui il più grande numero di cause riguardanti studenti sono documentate nelle carte di corredo, ciò che garantisce una probabilità più forte di vedere una varietà significativa di cause, sia dal punto di vista della loro natura, sia da quello dello svolgimento della procedura. In più si tratta di un anno "normale" per il governo, con la podesteria de Tegghia de Frescobaldi di Firenze dopo una vacanza del potere podestarile nel 1297, in cui l'attività della curia è intensa, con una media di 650 a 700 processi ogni trimestre; cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 749-750.

²³ Le *accusationes* sono costituite dalle "registrazioni degli atti di accusa, delle garanzie per la prosecuzione del processo e delle citazioni eseguite dai nunzi del comune, nonché dei bandi, condanne, assoluzioni ed altro"; cfr. *Curia del Podestà, Giudici 'ad maleficia', Accusationes: Inventario. I libri inquisitionum et testium* contengono registrazioni di

I limiti legati alla natura stessa dei documenti sono stati analizzati da Massimo Vallerani in articoli dedicati alla giustizia a Bologna in età podestarile, e particolarmente al processo accusatorio²⁴: lo sviluppo delle scritture e delle registrazioni porta con sé una normalizzazione nel modo di descrivere i reati che impediscono in genere di capire 'cosa' sia veramente successo e soprattutto 'perché', dal momento che la forma stessa della denuncia o accusa della parte lesa isola il fatto del suo contesto.

Numero e tipologia

Nonostante questi limiti, l'analisi dei documenti consente di ricavare una certa conoscenza dei problemi giudiziari degli studenti. Un po' più di 400 cause possono essere individuate nelle carte di corredo per il periodo 1281-1317, segnato da una forte irregolarità: ci sono anni in cui non c'è che una causa (1304 o 1309) o addirittura nessuna (1282) e anni che ne contano più decine, come il 1298. La casualità della conservazione può essere ipotizzata come la spiegazione di quell'irregolarità, ma non c'è nessun motivo di credere che la conservazione abbia favorito certi anni a scapito

vari momenti della procedura giudiziaria e di deposizioni dei testi; cfr. *Curia del podestà, giudici 'ad maleficia', Libri inquisitionum et testium*: Inventario a cura di M. Giansante e R. Diozzi.

²⁴ VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., e M. VALLERANI, *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, «Atti et Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n. s., XLIII (1992), pp. 291-316.

di altri. E neppure gli esodi degli studenti da Bologna contribuiscono a spiegare le variazioni: quello del 1316 ad esempio non si traduce in un numero più basso di cause. Le variazioni di numero possono invece essere legate alle variazioni subite dall'attività giudiziaria stessa in un periodo di forte instabilità politica ed istituzionale, come dimostra la forte differenza tra il 1297, in cui le cause conosciute per mezzo delle carte di corredo sono 9, e il 1298, in cui sono ben 32. Per finire con la quantificazione delle cause durante l'insieme del periodo, si deve anche notare che l'aumento continuo di cause constatato da Massimo Vallerani per i processi d'accusa nel periodo 1286-1296 non si verifica per gli studenti nelle carte di corredo²⁵.

Una conoscenza più precisa della quantificazione può essere raggiunta per l'anno 1298, in cui i registri delle accuse e le carte di corredo conservano insieme la traccia da 650 a 700 cause per ogni semestre. Tra le circa 1300 cause così conosciute per l'anno, 50 riguardano gli studenti o lo Studio, cioè meno del 4% del totale, cifra che dovrebbe forse far rivalutare l'immagine troppo diffusa di studenti turbolenti, sempre impegnati in qualche delitto o rissa e che accumulano problemi con la giustizia²⁶. È però anche vero che tutti i litigi concernenti degli studenti non arrivano al processo e quindi non sono documentati: l'uso dei privilegi concessi

²⁵ Cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 749-750.

²⁶ Cfr. ad esempio la serie di delitti eseguiti da studenti presentata da ZACCAGNINI, *Vita dei maestri e degli scolari*, cit., pp. 46-62.

agli studenti spiega che certi litigi non arrivano davanti al foro²⁷, o almeno non davanti a quello del podestà – particolarmente per gli studenti chierici. Però bisogna anche tener presente che solo quelli che hanno fatto l'iscrizione nei registri della loro nazione, dopo pagamento dell'apposita tassa, possono godere di quei privilegi, da cui sono quindi esclusi gli studenti non immatricolati²⁸.

Poi anche le cause presto interrotte possono essere documentate nei registri delle *Accusationes*, oppure nelle carte di corredo, dove non mancano lettere del vicario del vescovo delegato alla giustizia, indirizzate a provare lo stato chiericale d'un accusato per sottrarlo alla giurisdizione laica. Per l'insieme del periodo è quasi un quarto delle cause in cui uno studente è accusato che comportano un rifiuto della giurisdizione del podestà, la quale segna in genere il termine della procedura davanti al suo foro.

Il numero di cause – più di 400 – sarà pure ampio, ma bisogna stabilire subito una distinzione tra quelle in cui membri dello Studio vengono accusati o portano un'accusa, e quelle in cui intervengono ad un altro titolo. Queste ultime, in cui uno studente agisce come testimone, come avvocato o come esperto giuridico, sono 40, cioè quasi il 10%. Tra le altre, la natura stessa della causa rimane sconosciuta per un po' più di un quarto dei casi, per esempio quando la procedura viene subito fermata da una lettera del vicario del

²⁷ Cfr. sopra su questi privilegi.

²⁸ Cfr. PINI, *'Discedere turba volens'*, cit., pp. 83-84.



vescovo. Del resto, anche per quelle conosciute la tipologia è poco variata, com'è vero in tutti i processi d'accusa²⁹. Come in questi, l'immensa maggioranza delle cause è costituita da aggressioni, con o senza arma, che non sono una particolarità degli studenti: nel 1298 rappresentano il 54% di tutti i processi d'accusa, e il 55% delle cause concernenti studenti. Se si allarga questa tipologia alla violenza in generale, cioè contando anche i colpi, le risse, gli omicidi, oppure la violenza meno pericolosa delle parole, si raggiungono quasi i due terzi delle cause. Questa cifra non deve però fare troppo impressione dato che è una proporzione abituale nella criminalità del tempo, e che non si tratta che d'una tipologia, che potrebbe essere delineata e quindi analizzata in modo diverso³⁰. Viene inoltre sottolineato che la natura stessa dei documenti dà qualche incertezza all'analisi della natura delle cause: il problema è quello delle testimonianze forse poco affidabili, dato che non sono fatte tutte da persone neutre, e quello delle accuse reciproche per uno stesso fatto che possono essere presentate da tutte e due le parti in modo diverso, impedendo di sapere di sicuro cosa sia successo³¹.

²⁹ Cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., p. 756.

³⁰ Antonio Ivan Pini, analizzando tutte e tre le buste delle Carte di Corredo riguardanti lo Studio, ha stabilito una tipologia ben più dettagliata, distinguendo i reati commessi contro la persona, quelli contro il patrimonio, quelli contro la morale e infine i reati diversi; cfr. PINI, *'Discedere turba volens'*, cit., p. 121.

³¹ Cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 754-755, la cui conclusione

C'è però qualche analisi dei dati più approfondita che può essere fatta per capire il loro senso. Il sistema repressivo riposa su una gradazione delle condanne in proporzione della gravità del reato³². Un minimo di caratterizzazione del livello di violenza esercitata deve quindi figurare nell'accusa o nel rapporto dei medici incaricati di esaminare il ferito o il morto³³, essendo la presenza di più o meno sangue il criterio discriminante. Tra le 27 aggressioni reperite per l'anno 1298, 16 (quasi il 60%) sono caratterizzate dall'uso almeno di un'arma, in genere un coltello ma due volte, più modestamente, un bastone. In sei casi (22%) c'è presenza di sangue – che è molto in solo quattro casi – e due si concludono con la morte della vittima. Insomma tutta la violenza evocata dai documenti corrisponde ad una violenza realmente forte con perdita di sangue in solo il 12% delle cause dell'anno, alla morte della vittima nel 4%.

è chiara: "In sostanza il valore delle accuse come indicazione dei reati commessi è in generale assai incerto".

³² Così la rubrica VI del secondo libro degli Statuti di Bologna del 1250, la quale tratta appunto dei colpi, prevede delle multe variabili dai 20 ai 60 soldi a proporzione della ferita; cfr. L. FRATI, *Dei monumenti storici pertinenti alle provincie della Romagna*, Ser. 1: *Statuti*, I: *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Bologna 1869, p. 260.

³³ Cfr. L. MÜNSTER, *La medicina legale in Bologna dai suoi albori fino alla fine del secolo XIV. Nota preventiva*, «Bollettino dell'Accademia medica pistoiese Filippo Pacini», XXV (1955), e L. MÜNSTER, *Un referto medico-legale del 1404 in volgare bolognese*, «Castalia», X (1954), pp. 77-84.

La seconda tipologia di reati per numero è quella dei furti, per il 15% dell'insieme delle cause del periodo, il 16,5% di quelle del 1298. Il punto saliente è la forte predominanza di libri come oggetti dei furti, in ben la metà dei casi nel 1298³⁴. La spiegazione è semplice: i manoscritti sono lo strumento di lavoro indispensabile degli studenti e, soprattutto quando si tratta dei pesanti libri di diritto necessari alla maggioranza di loro, il loro costo è così alto da impedire che tutti li possano possedere³⁵. È infatti difficile parlare d'un costo medio dei libri, dato che la loro produzione consiste in un artigianato di pezzi tutti unici, dal valore variabile a ragione della lunghezza del testo, dei materiali, del tipo di scrittura, etc.³⁶; ma qualche cifra si può comunque ricavare dagli atti di vendita registrati nei registri dei *Memoriali*: per acquistare il *Codex* servono negli anni '70 del Duecento tra 40 e 50 lire, tra 50 e 70 se accompa-

³⁴ Cfr. A. PALMIERI, *Furti di libri e di vivande a scolari dell'antico Studio bolognese*, «Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna», IX (1926), pp. 191-198.

³⁵ Cfr. G. ZACCAGNINI, *Il costo dei libri allo Studio di Bologna*, «Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna», XV (1942), pp. 30-36. I problemi incontrati nei loro studi da studenti senza libri sono stati analizzati per le università del sud della Francia da J. VERGER in *Le livre dans les universités du Midi de la France à la fin du Moyen Âge*, in *Pratiques de la culture écrite en France au XV^e siècle*, actes du Colloque international du CNRS (Paris, 16-18 mai 1992), edites par M. Ornato et N. Pons, Louvain-la-Neuve 1995, pp. 403-420.

³⁶ Su questa difficoltà di valutazione cfr. PINI, *'Discedere turba volens'*, cit., pp. 103-104.

gnato dalla glossa³⁷. Per capire il vero senso di questa cifra, si deve però paragonarla con altre, ad esempio le 46 lire necessarie nel 1269 all'acquisto d'una casa nella cappella di Santa Maria Maddalena o le 26 lire richieste per un pezzo di terra con vigna, o le 55 per l'acquisto d'un cavallo nel 1278³⁸.

I furti di libri prendono aspetti vari, sia che uno scolaro provi ad impadronirsi d'un opera che gli manca, sia che un libro scompaia dalla camera d'un studente, sia che uno stationario si rifiuti di rendere un manoscritto che gli è stato affidato. Succede anche che un furto denunciato in realtà non sia tale: spesso l'accusatore è un debitore con difficoltà a rimborsare un prestito e contro di lui il creditore si ripaga tenendosi i libri impegnati³⁹.

I furti di altre cose non mancano, e forse sono ancora di maggiore interesse per lo storico. Infatti, documenti come gli strumenti notarili di vendita, scrittura o trasporto, già evocati, consentono una certa conoscenza dei libri, tra cui qualcuno può anche essere stato conservato finora. Altri elementi della vita studentesca, invece, hanno lasciato poche altre tracce scritte, tranne la loro descrizione appunto nelle denunce per furto. Si può pensare in particolare ai vestiti: le regole normative presenti negli statuti dello Studio

³⁷ A.S.Bo, *Ufficio dei Memoriali*, serie Memoriali, regg. 13-41.

³⁸ A.S.Bo, *Ufficio dei Memoriali*, serie Memoriali, regg. 13-41, n° 10, fol. 53 e 98v; n° 37, fol. 95.

³⁹ Cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., p. 755.

sono ben conosciute, ma non devono essere scambiate per descrizioni del vero modo di vestire⁴⁰, e l'iconografia, anche se suggestiva, non consente di conoscere con sicurezza i colori, i componenti o anche il valore dei vestiti studenteschi⁴¹.

La visione privilegiata che le fonti giudiziarie offrono della vita studentesca concerne nello stesso modo altri oggetti quotidiani⁴², e persino gli animali che condividono quella vita, che siano loro stessi oggetti di furto o che impediscano ai ladri di riuscire nella loro impresa⁴³.

Le altre tipologie riguardano poche cause ognuna, con un tipo solo che forse può essere visto più particolarmente

⁴⁰ Statuti del 1432, libro III, rubrica LXXXVIII; cfr. MALAGOLA, *Statuti delle università*, cit., pp. 132-133.

⁴¹ Per l'iconografia, cfr. R. GRANDI, *I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1348)*, Bologna 1982. Nel 1310 ad esempio un certo Roggerio Bartolini de Prato presenta un'accusa per un furto di libri ma anche d'oggetti, tra cui "una camiscia et uno par pannorum lini addorsum ipsius Roggerii extimatione 12 s. bon."; A.S.Bo, *Curia del podestà, Carte di Corredo*, busta 35 (1310, secondo semestre).

⁴² In un furto del 1306 è così citato "unum padellum de ramo precii 20 s. bon."; A.S.Bo, *Curia del podestà, Carte di Corredo*, busta 35.

⁴³ Un cavallo viene derubato ad uno studente nel 1311, una cagna ad un altro nel 1285 ("quandam catulam albam habentem medium capud virvillium et cum auribus pendentibus"); A.S.Bo, *Curia del podestà, Carte di Corredo*, buste 4 e 45. Nel dicembre 1298 invece due studenti tornando dalle scuole sono avvertiti d'un tentativo di furto in casa loro dai latrati della loro cagna; A.S.Bo, *Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium*, 46, reg. II, fol. 22.

come legato all'età giovanile degli studenti, i rapimenti e gli stupri, da legare alla tipologia più ampia delle violenze. Per il resto, si tratta di reati abbastanza ordinari, nel senso che non sono particolari agli studenti, come giochi di azzardo, falsi testimoni, circolazione di notte senza luce, o ancora porto di armi proibite⁴⁴.

Chi e come

La presentazione della tipologia non può ovviamente esaurire l'analisi. Innanzi tutto bisogna determinare le responsabilità, cioè la parte delle cause in cui gli studenti sono vittime e quella in cui sono rei. In realtà non è cosa semplice da fare, perché non è sempre possibile sapere chi sia l'accusatore e chi l'accusato, o più esattamente quale dei due è legato allo studio, se non tutti e due⁴⁵. Questa incer-

⁴⁴ Tutte cose proibite dagli statuti del Comune; Cfr. G. FASOLI, P. SELLA, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Città del Vaticano 1937-1939 (*Studi et testi della Biblioteca Vaticana e dell'Archivio segreto*, 73 e 85), statuti del 1288, lib. IV, rubr. LI per i falsi testimoni, rubr. LXVI per i giochi d'azzardo, rubr. LXVIII per la circolazione di notte, rubr. LXVII per l'elenco delle armi proibite, il quale comprende "*cultellum de ferire, ensen, spononem, falçonem, mazam feream, vel sfoglatam, bechaçenem, bastonem de ferro, aççam, manarettam, lanceam vel spetum, dardum vel lançonem, ronchonem vel transferrum vel plumbarolam*". Comunque per gli studenti chierici è il porto di qualsiasi tipo di arma che è proibito; cfr. *Decretales*, lib. III, tit. I, c. 2: "*Clerici arma portantes et usurarii excommunicentur*".

⁴⁵ Nel 1298 entrambi accusatore e accusato sono studenti nel 14% delle cause impicanti studenti.

tezza si spiega col fatto che lo stato studentesco non è sempre indicato chiaramente, la raccolta d'atti fatta alla fine del secolo XIX essendosi basata anche sulla conoscenza dei nomi di certi studenti, dati che non sono sempre conosciuti da chi studia questi stessi documenti oggi. Si possono comunque individuare con certezza 124 cause in cui uno studente o membro dello Studio è accusato (il 38% delle cause in cui la natura dell'accusato è conosciuta con certezza) e 197 in cui è accusatore (62%). Questo squilibrio tra accusati e accusatori è ancora più forte se si considera il solo anno 1298, in cui gli studenti sono accusati in poco meno del 25% delle cause e quindi accusatori in ben 75% di esse. I privilegi degli studenti possono costituire una chiave di spiegazione: grazie a questi, e sopra tutto a quello che permette loro di porre accusa senza prove, gli studenti devono avere meno esitazioni al momento di iniziare una procedura, mentre invece i cittadini bolognesi di sicuro devono pensarci bene prima di buttarsi in una procedura in cui comunque avranno uno svantaggio⁴⁶. L'esitazione degli studenti deve essere tanto meno forte dato che hanno spesso mezzi finanziari importanti che consentono loro di assumere le spese d'una tale procedura⁴⁷. Più che nel totale delle cause tuttavia, il rapporto tra accusatori e accusati viene analizzato in legame con il tipo di causa di cui si parla: le cose sono ben diverse se si tratta di stupro o di rapimento, in cui gli studenti sono

⁴⁶ Cfr. VALLERANI, *L'amministrazione della giustizia*, cit., p. 301, n. 20

⁴⁷ Cfr. PINI, *'Discedere turba volens'*, cit., pp. 69-70.

sempre accusati, o di furto, in cui sono accusatori in ben il 90% delle cause. Infine non deve essere dimenticato che essere accusatore non significa necessariamente essere vittima⁴⁸.

I documenti giudiziari avendo come scopo di determinare le responsabilità del reato, vi appaiono giustamente elementi sul modo in cui l'azione si è svolta. La normalizzazione nelle descrizioni impedisce di ricavarne una conoscenza precisa, come già accennato, ma si può analizzare un elemento interessante, quello del numero dei colpevoli – o almeno degli accusati. C'è qui una differenza di rilievo tra i casi in cui gli studenti sono accusatori e quelli in cui sono incriminati: le accuse che loro presentano concernono più persone nel 4,6% dei casi, quando invece il 27% delle accuse presentate contro di loro riguardano non uno studente solo ma un gruppo. Si delinea così una criminalità studentesca più spesso eseguita in gruppo, accertamento che viene sfumato a seconda delle tipologie: per le aggressioni, gli studenti agiscono in gruppo più d'una volta su tre, per i rapimenti e gli stupri più d'una volta su due.

Al problema della responsabilità è legato quello della difesa dell'incriminato, che può avere qualche particolarità quando si tratta di studenti. Infatti le regole della procedura vietano a certe categorie di persone di sostenere la propria difesa e impongono il ricorso ad un procuratore, in particola-

⁴⁸ Cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 754-756.

re per i minorenni⁴⁹. Anche se gli studi si prolungano a lungo e se l'età media per lo studente medievale bolognese può essere fissata tra i 25 e i 30 anni⁵⁰, l'implicazione di qualche studente minorenne in cause giudiziari rimane probabile. Inoltre quelli stranieri, in caso di assenza da Bologna, devono pure loro ricorrere ad un procuratore per gestire i loro affari finanziari ed eventualmente giudiziari. Anche se in realtà meno del 20% degli studenti si fa rappresentare in tribunale da un procuratore⁵¹, c'è da notare che le accuse sono più spesso presentate da un procuratore o curatore che non le difese⁵². Questo dato però risulta difficile da spiegare, almeno di immaginare che la criminalità studentesca veda più spesso come protagonisti studenti più anziani, mentre gli studenti vittime sarebbero più giovani.

Le incertezze sulla spiegazione da dare ai dati si ritrovano per altri aspetti del problema. La forte irregolarità nel numero delle cause, già accennata per la ripartizione tra gli anni, si accerta pure per quella tra i mesi dell'anno. Non si può chiarire un'influenza sulle cifre delle vacanze, che a Bologna cominciano tra il 15 agosto e il 7 settembre, a se-

⁴⁹ VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 760-762; presenta una cifra di 35-40% delle cause in cui interviene una procura o una cura.

⁵⁰ Cfr. PINI, *Discedere turba volens*; cit., pp. 72-75 per il calcolo e tutti i riserbi che comporta.

⁵¹ Cfr. PINI, *Discedere turba volens*; cit., p. 75; come detto (cfr. sopra n. 30), non è esattamente lo stesso identico periodo.

⁵² Circa il 16% dell'insieme delle accuse presentate da studenti, e circa il 5% delle difese.

conda delle materie, e si allungano fino al 18 ottobre⁵³, anche se le cause sono un po' meno numerose in ottobre. C'è invece da sottolineare un forte aumento da aprile, il periodo aprile-luglio rappresentando il 44% delle cause per 1281-1317, e ben il 58% in 1298. Qui la spiegazione è forse data da Odofredo, secondo il quale gli scolari vanno d'accordo all'inizio dell'anno ma cominciano a litigare tra loro dopo Pasqua, la ragione principale di questi disaccordi essendo secondo lo Stelling-Michaud i problemi d'alloggio⁵⁴.

Per quello che riguarda i luoghi della criminalità, un'analisi è possibile per un po' più della metà delle cause del 1298, ma in realtà di scarso interesse: la dispersione tra le varie cappelle della città è notevole e senza sorpresa la concentrazione più importante, pur essendo del tutto relativa, concerne le zone delle scuole, cioè quella di San Procolo, con le scuole di legge (un po' meno del 15%) e quella di San Arcangelo, con le scuole di medicina ed arti (circa il 10%)⁵⁵. Ma aldilà della situazione all'interno della città, il po-

⁵³ Cfr. H. DENIFLE, *Die Statuten der Juristen-Universität Bologna vom Jahren 1317-47 und deren Verhältniss zu jenen Paduas, Perugias, Florenz*, «Archiv für Literatur und Kirchengeschichte», III (1887), pp. 387-389 (rubr. 105).

⁵⁴ Cfr. spiegazione e riferimento in S. STELLING-MICHAUD, *L'université de Bologne et la pénétration des droits romain et canonique en Suisse aux XIII^e et XIV^e siècles*, Genève 1955, p. 85.

⁵⁵ Cfr. F. CAVAZZA, *Le scuole dell'antico studio di Bologna*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», s. III, XI (1893), pp. 69-119, 226-302; XII (1894), pp. 391-468. Massimo Vallerani constata che l'area dei delitti urbani è ampia, con colpevoli in

sto stesso ha una sua importanza, poiché la qualificazione del reato è diversa se si tratta di un'aggressione contro una persona o contro una casa⁵⁶. Nelle cause del 1298, il 19% dell'insieme e ben il terzo delle aggressioni concerne un'aggressione contro la casa della vittima. Più generalmente, in circa un terzo dell'insieme delle cause conosciute, il reato viene commesso nella casa della vittima o davanti ad essa.

Esito

Se la conoscenza delle cause incontra dei limiti, sono ancora più forti per quella del loro esito, la ragione per cui una procedura viene conclusa o interrotta non essendo sempre specificata nei documenti. Per il 1298, la conclusione della procedura è conosciuta solo in 14 casi, cioè meno del 30% delle cause. Nella metà di questi casi, l'esito è la cancellazione dell'accusa. Qui è necessario un accenno, anche veloce, alla riforma della procedura del 1295: da questa data in poi, l'accusatore può ritirare la propria accusa dopo avere pagato una tassa, e quello diviene presto il modo normale di concludere le cause⁵⁷. L'assoluzione dell'accusato è concessa in quattro casi, cioè il 28,5%. Un altro studente

genere estranei alla cappella dove sono eseguiti; cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 757-758.

⁵⁶ C'è pure un capitolo specifico degli statuti comunali «*De pena insultantis aliquem ad domum suam*»; cfr. FASOLI - SELLA, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., lib. IV, rubr. XXXVIII.

⁵⁷ Cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 779-782.

incriminato è consegnato alla giustizia del vescovo. Infine ci sono due sono condanne: un bando (per aggressione) e una decapitazione (per una ferita con conseguenza di morte). Queste cifre, che fanno sì che solo nel 15% dei casi conosciuti l'esito è una condanna, non devono sorprendere, poiché è il sistema procedurale stesso che produce risultati del genere, e non solo per gli studenti⁵⁸.

L'esperienza del diritto vissuta degli studenti tra i secoli XII e XIII, nel senso dei loro problemi con la giustizia, sia come accusati che come vittime, rimane e rimarrà in parte sconosciuta, in quanto la natura stessa dei documenti conservati utilizzabili per raggiungere la sua conoscenza le impongono dei limiti. È tuttavia possibile fare un'analisi che vada aldilà dei stereotipi. Certi aspetti delle cause studentesche sono apparsi più che altro banali, come la dispersione geografica nella città o la predominanza di casi di violenza e di furti. I punti particolari però, che consentono di delineare le modalità e le caratteristiche della criminalità eseguita o subita dagli studenti, non mancano.

Prima di tutto, viene sottolineato che nella grande maggioranza dei casi il rapporto con la giustizia è volontario da parte di studenti che pongono accuse in cui si presentano come vittime. Non si può però dare troppo fiducia a questa loro auto-definizione, dato che i documenti non permettono

⁵⁸ Cfr. VALLERANI, *I processi accusatori*, cit., pp. 776-778: la sola comparizione dell'accusato è quasi una garanzia di assoluzione in considerazione del sistema di prove necessarie (ma questo è meno vero per gli studenti).

sempre di sapere cosa sia successo davvero e chi sia stato il reo, chi la vittima. In più, i privilegi di cui godono gli studenti spiegano in parte che muovere accusa sia più facile per loro che per le loro vittime, ciò che contribuisce a distorcere le cifre. Altre peculiarità riguardano i tempi e i modi delle cause. Problemi materiali specifici alla fine dell'anno universitario possono spiegare la frequenza un po' più alta di cause durante la primavera e l'estate; ma una conoscenza migliore della ripartizione cronologica dell'insieme delle cause dell'epoca sarebbe necessaria per assicurarsi che non si tratta d'un dato più generale. La criminalità studentesca si sviluppa in modo privilegiato in azioni di gruppo, sia che gli studenti si raggruppino per attaccare estranei allo Studio, sia che si tratti di un tipo di cause del tutto specifico agli studenti, gli scontri tra nazioni diverse⁵⁹. La tensione latente tra nazioni di culture, lingue ed abitudini varie è stata descritta da Giacomo de Vitry († 1240) per Parigi e il quadro generale può certamente essere esteso a Bologna, dove convergono studenti da tutta Europa⁶⁰. Infine è ovviamente per le ragioni dei litigi, furti ed altri attacchi che appare alla meglio la

⁵⁹ Un esempio può essere citato per il 1295, che vede affrontarsi scolari di Provenza e altri di Catalogna; A.S.Bo, *Curia del podestà, Carte di Corredo*, busta 4 (1295, primo semestre).

⁶⁰ S. LUSIGNAN ha sottolineato per Parigi, ma la conclusione può essere allargata a tutti i Studi internazionali, che la convivenza di gruppi di lingue e culture diverse non è sempre del tutto pacifica; cfr. *Le français et le latin dans le milieu de l'école à la fin du Moyen Age*, «Parlure», VI (1990), pp. 3-24.

specificità dell'ambiente studentesco: i libri sono protagonisti di rilievo, di furti o di contratti di scrittura non rispettati⁶¹.

Quest'ultima peculiarità è di tanto più interesse dato che, aldilà dell'analisi dei problemi giudiziari degli studenti e della presentazione del modo di comportarsi di gente che in maggioranza vuole divenire esperta di diritto, le cause giudiziarie si trasformano anche in un modo di conoscere l'attività intellettuale degli studenti, grazie ai titoli dei libri quando sono indicati – non spesso – o grazie al racconto di reati eseguiti proprio nelle scuole, a volte addirittura per ragioni di funzionamento delle scuole stesse⁶².

⁶¹ Possono anche, in modo un po' sorprendente, essere usati come arma, come nel 1284 in cui uno studente ne accusa un altro d'averlo aggredito mentre stava leggendo, "*bis percipiendo dictum librum Institutionum quem dictus Clarius opponebat ad suam defensionem*"; A.S.Bo, *Curia del podestà, Carte di Corredo*, busta 4 (1284).

⁶² Ad esempio nel 1302 quando un attacco è fatto contro la scuola di Fredo de Tholomei de Siena da un gruppo di studenti che sostengono che lui non deve avere il diritto di fare lezione; A.S.Bo, *Curia del podestà, Carte di Corredo*, busta 35 (1302, secondo semestre).

ASPETTI E PROBLEMI DELLA PRESENZA DEI MONACI ARMENI A BOLOGNA

SILVIA BATTISTINI *

Gli studi condotti negli ultimi anni relativamente alla pittura e soprattutto alla miniatura bolognese della seconda metà del Duecento hanno a più riprese evidenziato come gli artisti locali ebbero accesso a fonti chiaramente di cultura bizantina, al corrente anche di esempi desunti dall'arte classica¹. Questo fenomeno risulta particolarmente evidente

* *Relazione presentata in occasione degli Incontri di Studio del 17.4.2004.*

In memoria della prof.ssa Patrizia Angiolini Martinelli, che con grande disponibilità seguì ed incoraggiò le prime fasi di questa ricerca.

¹ Si vedano gli interventi di P. ANGIOLINI MARTINELLI, *La pittura in Serbia e in Emilia-Romagna e le comuni radici formali del Medioevo*, in *Tra le due sponde dell'Adriatico: la pittura nella Serbia del XIII secolo e l'Italia*. Catalogo delle mostre (Bologna, Ferrara e Bari 1999), Ferrara 1999, pp. 113-126; M. MEDICA, *Modelli bizantini nella miniatura bolognese del 'secondo stile': iconografia e cronologia*, in *Tra le due sponde dell'Adriatico*, cit., pp. 145-161; M. MEDICA, *La città dei libri e dei miniatori*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*. Catalogo della mostra (Bologna 2000), a cura di M. Medica, Venezia 2000, pp. 109-140: 123-134 e schede relative.